

ACR

33031-20



In caso di diffusione o di riproduzione del presente provvedimento per finalità di informazione giuridica, omettere le generalità e gli altri dati identificativi indicati nell'allegato provvedimento, a norma dell'art. 52 del D.L. vo n. 196 del 2003.

IL CANCELLIERE

**REPUBBLICA ITALIANA**  
In nome del Popolo Italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
QUARTA SEZIONE PENALE

Composta da:

SALVATORE DOVERE	- Presidente -	Sent. n. sez. 698/2020
MAURA NARDIN	- Relatore -	UP - 15/10/2020
ALDO ESPOSITO		R.G.N. 4610/2020
UGO BELLINI		
GABRIELLA CAPPELLO		

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

(omissis) nato a (omissis)

avverso la sentenza del 25/06/2019 della CORTE APPELLO di BARI

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;  
udita la relazione svolta dal Consigliere MAURA NARDIN;  
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIUSEPPINA CASELLA,  
che conclude chiedendo il rigetto

E' presente l'avvocato (omissis) del foro di TRANI in difesa di  
(omissis), che si si riporta ai motivi di ricorso.

## FATTO E DIRITTO

1. Con sentenza del 25 giugno 2019 la Corte di Appello di Bari, in sede di giudizio di rinvio, ha confermato la sentenza del Tribunale di Bari con cui (omissis) (omissis) è stato ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 600 *ter* comma 3 e 600 *quater* cod. pen., denegando il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, limitatamente alla meritevolezza del quale la sentenza della Corte di cassazione, in data 9 novembre 2018, aveva annullato la precedente sentenza della medesima Corte di appello in data 11 dicembre 2017,

2. Avverso la sentenza propone ricorso l'imputato, a mezzo del suo difensore affidandolo a due motivi.

3. Con il primo fa valere la violazione della legge penale in relazione al disposto degli artt. 133, 175 e 600 *ter* cod. pen., nonché il vizio di motivazione, sotto il profilo dell'omissione. Osserva che il diniego del beneficio di cui all'art. 175 cod. pen. è stato giustificato dalla Corte territoriale, in sede rescissoria, sulla base della ritenuta gravità del reato in rapporto alla considerazione del grado di istruzione del reo, che ne dimostrerebbe, per sé, il mancato ravvedimento, scopo al quale mira l'istituto della non menzione della condanna. Assume che un simile ragionamento confonde la condotta di reato con tutti gli altri elementi, anche *post factum*, già positivamente presi in considerazione dal giudice di primo grado per la concessione della sospensione condizionale della condanna. Sottolinea che (omissis), dopo il sequestro dei suoi personal computers e l'avvio del processo penale, non ha più dato adito a rilievi di sorta, astenendosi da ogni tipo di comportamento illegittimo, dimostrando un inequivoco ravvedimento, dovuto anche alla sua cultura ed alla sua professione. Sostiene che proprio l'eliminazione della pubblicità della condanna potrà favorire il pieno raggiungimento della finalità dell'istituto. Dunque, la prognosi favorevole formulata dal primo giudice e confermata dal giudice di appello, sulla futura astensione dalla commissione di altri reati, che ha condotto alla concessione della sospensione condizionale della pena, avrebbe potuto essere trasfusa nella positiva valutazione del beneficio richiesto. Cionondimeno, nonostante il mandato della Suprema Corte, la Corte territoriale ha ommesso di chiarire le ragioni per le quali, quelle stesse positive considerazioni *pro reo* non fossero idonee a sostenere la concessione del beneficio di cui all'art. 175 cod. pen..

4. Con il secondo motivo lamenta la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione. Assume che il giudice di seconda cura, pur associandosi al giudizio favorevole sul futuro ravvedimento del reo compiuto dal giudice di primo grado e formulando sul punto una prognosi positiva sulla resipiscenza *post factum*, non spiega per quale ragione siffatte considerazioni non possano applicarsi al

beneficio che elimina la pubblicità della condanna, così escludendo la rilevanza i presupposti della meritevolezza del beneficio della sospensione condizionale della pena, che pure comportavano la meritevolezza della fiducia istituzionale. Rileva l'abnorme considerazione della tutela della collettività, in rapporto alla funzione della non menzione della condanna nel certificato penale che tende a favorire il recupero sociale e morale del reo. Ricorda che secondo alcune recenti pronunce della Suprema Corte, la sentenza che denega immotivatamente il beneficio di cui all'art. 175 cod. proc. pen., può essere annullata senza rinvio, ben potendo il giudice di legittimità concederlo, laddove ciò non implichi l'accertamento del fatto.

5. Il ricorso è fondato.

6. La Corte di appello, in sede rescissoria, nonostante il chiaro mandato ricevuto dalla sentenza di annullamento, con cui si disponeva che la Corte territoriale valutasse se gli elementi apprezzati per la positiva concessione della sospensione condizionale, pur autonomamente considerati, consentissero la concessione del beneficio della non menzione di cui all'art. 175 cod. pen., ha proceduto ad una valutazione del tutto diversa, prendendo in considerazione le modalità della condotta e non la prospettiva del ravvedimento del condannato mediante l'eliminazione della particolare conseguenza negativa del reato qual è quella della pubblicità. In altre parole, la Corte, anziché rivalutare la condotta ed il suo disvalore, deve ripercorrere la motivazione con la quale è stata concessa la sospensione condizionale e verificare se le considerazioni che hanno consentito la valutazione di meritevolezza di quel beneficio, siano idonee a sostenere la concessione della non menzione della condanna nel casellario giudiziario, dando conto, espressamente, in caso di diniego, delle ragioni per le quali quegli 'stessi elementi', considerati ai fini dell'art. 163 cod. pen., non garantiscano che il beneficio di cui all'art. 175 cod. proc. pen., fondato sul principio dell'"emenda", favorisca il processo di recupero morale e sociale del condannato.

7. La sentenza deve, pertanto, essere annullata con rinvio alla Corte di appello di Bari per nuovo giudizio, non potendo procedere, nel caso di specie, questa Corte di legittimità, stante la statuizione della sentenza di annullamento della Corte di cassazione del 9 novembre 2019.

**P.Q.M.**


Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Bari per nuovo giudizio.

Oscuramento dati.

Così deciso il 15/10/2020


Il Consigliere estensore

Maura Nardin




Il Presidente

Salvatore Dovere



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Dr.ssa Gabriella Lancia



DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
oggi 25 NOV 2020